




Circolare N.138 del 20 ottobre 2011

Codice antimafia e appalti. Le nuove regole del D.Lgs. n. 159/2011



■ Via Creta, 78
25124 Brescia

Brescia

■ Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

Calcinato

■ Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

Milano

■ P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

Verolanuova

Codice antimafia e appalti: le nuove regole del D.Lgs. n. 159/2011

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarla che **con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.226 del 28.09.2011 del Decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011**, il nuovo **codice delle misure di prevenzione mafiosa**, che **abroga le leggi speciali emanate sul tema dal 1956** in avanti e **riordina in un unico corpo normativo la disciplina speciale antimafia**, diventa **legge dello Stato**. Il nuovo codice è **suddiviso in quattro libri e prevede** – pur sempre in un ottica di semplificazione – **nuove disposizioni in materia di appalti pubblici**. Al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti, infatti, è prevista **l'istituzione di una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia**, presso il Ministero dell'Interno, che semplificherà l'attuale sistema delle procedure di rilascio della documentazione, con l'effetto di un monitoraggio costante delle imprese interessate alle gare ad evidenza pubblica. In riferimento agli appalti pubblici, il **nuovo codice antimafia prevede che la pubblica amministrazione nonché gli Enti ed aziende vigilate dallo Stato**, hanno l'onere di **acquisire la documentazione antimafia, costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti** relativi a forniture, servizi e lavori pubblici.

Premessa

In data 28.09.2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 il Decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011 recante **nuove disposizioni in materia di prevenzione mafiosa**. Il nuovo codice è suddiviso in quattro libri:

- **Libro I:** le misure di prevenzione;
- **Libro II:** nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- **Libro III:** attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata;
- **Libro IV:** disposizioni transitorie e di coordinamento

Le **pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici**, anche costituiti in **stazioni uniche appaltanti**, gli **enti** e le **aziende** vigilati dallo Stato, devono **acquisire la documentazione antimafia costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia** prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 (effetti delle misure di prevenzione) del Codice.

La documentazione antimafia e i rapporti con la pubblica amministrazione

Il così detto "*Codice antimafia*" veicolato nel decreto legislativo recante: "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", del 6 settembre 2011, n.159, pubblicato sulla G.U. n.226 del 28/09/2011 (S.O. n.214), **contiene al Libro II**, le nuove disposizioni in materia di **documentazione antimafia**.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 83 del D.Lgs n.159/2011, **prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori**, servizi e forniture pubblici, ovvero **prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67** (come meglio di seguito segnalati), **devono acquisire la documentazione antimafia**, di cui all'articolo 84, i seguenti soggetti:

- le **pubbliche amministrazioni**;
- gli **enti pubblici anche costituiti in stazioni uniche appaltanti**;
- gli **enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico**;
- le **società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico**;
- i **concessionari di opere pubbliche**.

La documentazione, però, **non è richiesta nei seguenti casi**:

IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Ipotesi previste dall'articolo 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011	Per i rapporti intercorrenti fra gli stessi enti indicati.
	I rapporti fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67.
	Per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
	Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali , non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.
	Per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

I provvedimenti dell'articolo 67 D.Lgs. n. 159/2011

Secondo quanto previsto dal citato **articolo 67**, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle **misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria** non possono ottenere:

- ✎ **licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;**
- ✎ **concessioni di acque pubbliche** e diritti ad esse inerenti nonché **concessioni di beni demaniali** allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- ✎ **concessioni di costruzione e gestione di opere** riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- ✎ **iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi** riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- ✎ **attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;**
- ✎ **altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo** per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- ✎ **contributi, finanziamenti o mutui agevolati** ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

- **licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.**

OSSERVA

Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni appena indicate, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono **ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed é disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.**

La documentazione antimafia richiesta

La documentazione antimafia è costituita da:

- ➔ **comunicazione antimafia**: consiste nell'attestazione della **sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67** (quindi, l'esclusione da licenze ed autorizzazioni a seguito di provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria);
- ➔ **informazione antimafia**: consiste **nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67** nonché **nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa** tendenti a **condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese** interessate indicati nel comma 4 dell'articolo 84 del codice.

OSSERVA

Le situazioni relative ai **tentativi di infiltrazione mafiosa** che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva sono desunte:

- ➔ dai **provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio**, ovvero che recano una **condanna anche non definitiva per alcuni delitti di stampo mafioso** (articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306);
- ➔ dalla **proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67**;
- ➔ dall'**omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629**

del codice penale;

- dagli **accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno** ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629;
- dalle **sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di misure cautelari o di giudizio o del provvedimento di proposta di una delle misure previste dall'articolo 67 del codice antimafia.**

I soggetti sottoposti a verifica

I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono:

- per le **associazioni**, chi ne ha la **legale rappresentanza**;
- per le **società** di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi, il **legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione**, nonché a **ciascuno dei consorziati** che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione **superiore al 10 per cento** oppure detenga una **partecipazione inferiore al 10 per cento** e che abbia **stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento**, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le **società di capitali**, il **socio di maggioranza** in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al **socio in caso di società con socio unico**;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, **chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate**;
- per le **società semplice e in nome collettivo, tutti i soci**;
- per le **società in accomandita semplice, i soci accomandatari**;
- per le **società di cui all'articolo 2508 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato**;
- per i **raggruppamenti temporanei di imprese**, le **imprese costituenti il raggruppamento** anche se **aventi sede all'estero**, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le **società personali i soci persone fisiche delle società personali o di capitali** che ne siano socie.

OSSERVA

L'informazione antimafia, oltre ai **soggetti suindicati** deve riferirsi anche ai **familiari conviventi**.

Validità della documentazione antimafia

La **comunicazione antimafia** è utilizzabile per un **periodo di sei mesi dalla data del rilascio**, anche per **altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti**.

L'informazione antimafia è utilizzabile per un **periodo di dodici mesi dalla data del rilascio**, qualora **non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione**, anche **per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti**.

E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

OSSERVA

I legali rappresentanti degli organismi societari, **nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa**, hanno **l'obbligo di trasmettere al prefetto**, che ha rilasciato l'informazione antimafia, **copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia**. La violazione dell'obbligo di tale obbligo punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro**.

Comunicazione antimafia

La comunicazione antimafia è rilasciata dal **prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede** ovvero se richiesta da **persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi**, dal **prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede**, ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

OSSERVA

Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, **la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67**.

Riguardo al rilascio della comunicazione evidenziamo che:

- **il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati** quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, **la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati;**
- **quando dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67,** il prefetto effettua le necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.

Nel caso in cui **le verifiche diano esito positivo,** il prefetto **rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.** Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, **il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti di cui e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.**

Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i **contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti,** sono **stipulati, autorizzati o adottati** previa **acquisizione di apposita dichiarazione** con la quale l'interessato attesti che **nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67.** La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando **gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:**

- **attività private, sottoposte a regime autorizzatorio,** che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
- **attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso,** indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.

L'informazione antimafia

L'informazione antimafia è rilasciata dal **Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede oppure in cui hanno residenza o sede le persone fisiche,** le imprese, le associazioni, le società o i consorzi **interessati ai contratti o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione ed è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale da parte dei soggetti debitamente autorizzati.**

Le **pubbliche amministrazioni** e gli **enti pubblici** devono **acquisire l'informazione antimafia** prima di **stipulare contratti e subcontratti**, ovvero **prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:**

- **pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie** in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione;
- **superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali**, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- **superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti**, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

OSSERVA

I **termini di rilascio dell'informazione antimafia** sono gli stessi di quelli **previsti per la comunicazione antimafia**.

Nascita della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

Viene istituita presso il Ministero dell'Interno, la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. **Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati può essere consultata da:**

- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli ordini professionali.

Nella banca dati **sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive**. La banca dati, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia consente la **consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal Prefetto**.

OSSERVA

La banca dati, tramite il collegamento ad altre banche dati, può **contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero**.